



MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI TOALKAMÒU VON ZIMBARN HOACHEBENEN

ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN MATERIA DI APPALTI DELLA STAZIONE APPALTANTE MAGNIFICA COMUNITÀ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI

Art. 1 Premessa e regole generali

Il presente atto disciplina l'attività in materia di appalti della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, ai sensi del D. lgs. N. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii, e della normativa provinciale, L.P. 26/1993, L.P. 2/2016 e regolamenti attuativi, per quanto applicabili in materia di appalti.

La Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, come risulta dal sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, non ha ottenuto lo status di stazione appaltante qualificata.

Le stazioni appaltanti non qualificate, iscritte all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, ai sensi del D. Lgs. 36/2023, possono operare autonomamente solo per affidamenti limitati:

- lavori fino a **500.000 euro**,
- servizi/forniture entro le soglie dell'affidamento diretto (**140.000 euro**).

La fase di esecuzione dei contratti, anche se l'affidamento è avvenuto tramite centrale di committenza, può essere gestito dalla stazione appaltante, anche se non qualificata.

Per importi superiori alle soglie suindicate, la Comunità dovrà pertanto avvalersi di stazioni appaltanti qualificate, quali province, comuni capoluogo, comunità di valle, unioni di comuni o apposite centrali regionali, come previsto dalla normativa.

Sono escluse dall'applicazione del presente atto e quindi non soggette all'ambito di azione, l'acquisizione di beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, quando sono presenti accordi quadro e convenzioni disponibili sugli strumenti elettronici gestiti da APAC o da CONSIP.

Art. 2 Oggetto, finalità ed ambito applicativo

Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici ed in particolare, ai sensi del Libro I, Parte I, Titolo I, del D. Lgs 36/2023 (artt. 1-11), sono svolte nel rispetto dei seguenti principi:

- a) del **risultato**, che impone alle stazioni appaltanti l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) di **fiducia** reciproca tra dipendenti e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
- c) **dell'accesso al mercato**, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- d) **interpretativo ed applicativo**, in forza dei quali le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
- e) **di buona fede e tutela** dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi normativi;
- f) **di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale**, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, con gli enti del Terzo settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- g) **di auto-organizzazione amministrativa**, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-

produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell'Unione europea.

h) **di autonomia contrattuale**, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali, le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche a titolo gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge;

i) **di conservazione dell'equilibrio contrattuale**, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

l) **di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice;

m) **di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore**, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

a) **di economicità**, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) **di efficacia**, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) **di trasparenza e pubblicità**, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

d) **di proporzionalità**, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

e) **di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

f) **di sostenibilità energetica e ambientale**, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

g) **di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3 Divieto di frazionamento

Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici.

Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 4 Tutela delle imprese di minori dimensioni

Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 5 Obblighi di trasparenza e digitalizzazione del ciclo di vita dell'appalto

Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice, il quale stabilisce che, per la trasparenza dei contratti pubblici, fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (in sigla BDNCP) presso

l'ANAC e, per gli enti della provincia di Trento la piattaforma di approvvigionamento digitale Contracta, nonché di trasmissione dei dati Sicopat.

Art. 6 Individuazione degli operatori economici e principio di rotazione

L'individuazione degli operatori economici da invitare a formulare offerta avviene tramite la piattaforma provinciale Contracta, anche per effettuare le procedure relative a servizi e forniture sotto soglia europea di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (affidamenti diretti e procedure negoziate). Gli operatori economici sono invitati a registrarsi su tale piattaforma per poter partecipare alle procedure di gara.

La Comunità si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire le opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi.

Il principio di rotazione si attua all'interno del medesimo gruppo e nella medesima fascia di valore economico e comporta il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto, salvo le seguenti deroghe:

- a) nel caso di procedure ordinarie su bando aperto,
- b) nel caso in cui l'oggetto dell'appalto, con riferimento al codice (Common Procurement Vocabulary CPV), ricada in un gruppo diverso rispetto all'affidamento precedente,
- c) nel caso in cui il valore economico dell'appalto ricada in una fascia di importo diversa rispetto all'affidamento precedente,
- d) per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00.

Inoltre, è possibile derogare quando è possibile motivare espressamente:

- la particolare struttura del mercato,
- l'assenza di alternative,
- l'accurata esecuzione del precedente contratto,
- l'unicità dell'operatore economico (art. 76 D.Lgs. 36/2023)
- in caso di forniture complementari o prestazioni supplementari.

Art. 7 Responsabile Unico del Progetto

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice viene nominato dall'organo competente. Il RUP è individuato, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Codice, tra i dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 e il suo nominativo è indicato nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore per l'Esecuzione del Contratto.

E' necessario provvedere alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) nei seguenti casi:

- a) appalti di servizi e forniture di importo superiore a 500.000;
- b) appalti di servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, sotto il profilo tecnologico o che richiedono una pluralità di competenze o caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità o i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Art. 8 Affidamento dell'appalto, stipula contratto e pubblicazione

L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, mediante Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (in sigla FVOE), salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore a € 40.000, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione.

Per gli affidamenti di contratti di valore inferiore alle soglie europee, il termine per la stipula del contratto è di 30 giorni dall'aggiudicazione. La stipulazione deve avvenire:

- in forma scritta;
- esclusivamente in modalità elettronica, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. n. 82/2005;
- in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata, da registrare in caso d'uso.

In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato in conformità all'art. 18, comma 1, del Codice. In caso di utilizzo di piattaforme che consentono la sottoscrizione contrattuale direttamente all'interno del portale, il contratto viene stipulato mediante la piattaforma medesima. Tale contratto una volta sottoscritto dovrà essere inserito nel fascicolo dell'opera, servizio, fornitura.

Il contratto deve contenere le seguenti clausole:

- le norme regolatrici dell'appalto
- l'oggetto
- la durata
- le obbligazioni dell'aggiudicatario
- le modalità di espletamento dell'appalto
- il corrispettivo e le modalità di pagamento
- la revisione dei prezzi
- gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, la fatturazione e il pagamento dei corrispettivi (Legge n.136/2010, D.L. n. 128/2010, Legge n. 217/2010)
- il Responsabile Unico del Progetto
- il Direttore dell'Esecuzione del contratto o il Direttore dei Lavori
- le opzioni di modifica del contratto in fase di esecuzione
- le garanzie, le assicurazioni e le responsabilità dell'aggiudicatario
- le inadempienze e le penali
- il divieto di cessione del contratto
- la risoluzione e il recesso dal contratto
- il subappalto e i subcontratti
- le controversie
- il trattamento dei dati personali e l'eventuale incarico esterno a Responsabile Privacy
- il CCNL di riferimento e gli obblighi derivanti da rapporto di lavoro
- gli obblighi relativi all'anticorruzione e al codice di comportamento dei dipendenti pubblicità.
- Assoggettamento eventuale all'imposta di bollo, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice dei contratti

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la Comunità può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione del contratto entro i termini massimi previsti nel presente regolamento, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 10 Certificato di regolare esecuzione

Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, la Comunità può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal DEC, se nominato. Il certificato è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 11 Garanzie

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie europee, non si richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze. Nel caso in cui sia richiesta, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo stimato dell'affidamento.

In casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sotto soglia. La garanzia definitiva a corredo dell'esecuzione contrattuale è pari al 5% per cento dell'importo del contratto e viene svincolata dopo il rilascio dell'attestazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, servizi e forniture, da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto.

ITER DEL PROCEDIMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 12 Aspetti preliminari

È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto entro i valori stabiliti dall'art. 50 del Codice. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la previa consultazione di più operatori economici.

Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Gli affidamenti diretti devono garantire il rispetto dei principi del codice, in particolare in merito alla trasparenza, alla congruità della spesa e al risultato. Di tale rispetto ne va dato conto nella determinazione a contrarre.

Al fine di assicurare il rispetto di tali principi, la Comunità può disporre indagini di mercato, che non costituiscono proposta contrattuale e non determinano alcun vincolo o obbligo verso la platea dei destinatari in merito al successivo affidamento.

All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali l'idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, le qualifiche tecniche e professionali, in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

La Comunità invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:

- a) gli strumenti del mercato elettronico o delle piattaforme telematiche di negoziazione (Richiesta di Offerta RDO);
- b) mediante PEC o mail per appalti di forniture, servizi (compresi quelli attinenti all'architettura e l'ingegneria) e lavori, di importo inferiore a € 5.000,00.

Art. 13 Controllo dei requisiti per affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00

Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

- a) per appalti di valore inferiore a € 40.000,00 gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, fornendo il proprio **Documento di Gara unico Europeo DGUE** oppure compilando il modello semplificato messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.
- b) per gli appalti di valore pari a € 40.000,00 e sino alle soglie comunitarie, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti richiesti, mediante il DGUE elettronico, sulla piattaforma Contracta.

Art. 14 Verifiche a campione

Per la verifica delle attestazioni di cui all'art. 52 D. Lgs. 36/2023, rilasciate dagli operatori economici, relativamente alle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. 36/2023 di **importo non superiore ad € 40.000,00** Iva esclusa, il controllo a campione previsto dall'art. 52 D. Lgs. 36/2023, è regolato secondo le seguenti modalità:

La Comunità, entro il 31 marzo di ogni anno, procede alla verifica dei suddetti requisiti mediante **verifica a campione, estraendo, tramite sorteggio, un numero di operatori economici pari al 20% del numero complessivo degli affidamenti** disposti nell'anno precedente (1/5), con arrotondamento all'intero superiore.

Le verifiche da effettuare sono:

1. L'estrazione del Documento Unico di regolarità Contributiva DURC,
2. La verifica dell'iscrizione presso la CCIAA con Visura Camerale
3. La verifica Antimafia, tramite la banca dati nazionale Antimafia (BDNA),
4. La Regolarità Fiscale presso l'Agenzia delle Entrate,
5. Le Annotazioni ANAC presenti sul sito

Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'aggiudicatario, la Comunità, ai sensi dell'art. 52 del Codice, procede:

- alla risoluzione del contratto (se ancora in corso) ed escussione della eventuale garanzia definitiva;
- alla comunicazione per falsa dichiarazione all'ANAC;
- alla sospensione dell'operatore economico, dalla partecipazione alle procedure di affidamento, indette dalla Comunità, per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento di sospensione.

Per gli appalti di **valore pari a € 40.000,00 e sino alle soglie comunitarie**, i predetti controlli saranno effettuati mediante richiesta di accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico **FVOE 2.0**, ove acquisire ciascun certificato relativo al possesso dei requisiti;

Nel caso di malfunzionamento del Fvoe o delle piattaforme a esso collegate, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 99 del Codice, il RUP può eccezionalmente disporre l'aggiudicazione immediata, purché siano trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e l'offerente abbia presentato un'autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti e l'assenza di cause di esclusione. Resta comunque obbligatorio completare le verifiche dei requisiti prima della sottoscrizione del contratto e dell'avvio dei lavori, servizio e fornitura. In assenza di esito positivo dei requisiti non è possibile procedere ai pagamenti, neanche parziali.

La Comunità si riserva di acquisire d'ufficio la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti, utilizzando le schede pubbliche fornite dalle piattaforme accreditate di approvvigionamento ovvero dai portali istituzionali pubblici, quali a titolo esemplificativo, gli Ordini professionali, il Registro delle Imprese, la Banca dati dell'Anac, la Banca dati della Prefettura, l'Accreditamento per le certificazioni della qualità, la regolarità contributiva etc.

In caso di rilevazione di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici, con comunicazione scritta e assegnazione di un termine congruo per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Come previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, nel caso in cui, "in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento". Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 15 Determinazione di affidamento diretto

Nel caso di affidamento diretto si procede tramite un'unica determinazione, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del Codice, adottata sia come determina a contrarre che di aggiudicazione.

Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere individuati gli elementi essenziali del contratto ai sensi dell'art. 1325 del Codice Civile e ai sensi dell'art. 192 del TUEL, oltre gli elementi specifici individuati dal Codice, per i beni e servizi da acquisire.

Nel contratto di affidamento diretto deve inoltre dato atto:

- del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato;
- della modalità di applicazione della revisione prezzi;
- del Codice Identificativo Gare (CIG) e, se presente, del Codice Unico di Progetto (CUP);
- del possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere speciale se richiesti;
- della copertura finanziaria;
- dei costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, fatta eccezione per le forniture senza posa in opera e per i servizi di natura intellettuale.

ITER PER AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 16 Fasi procedurali

Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro selezionati, individuandoli in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, e procedono a negoziare con uno o più di essi le condizioni del contratto.

La Comunità procede alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per conoscere eventuali OE interessati a partecipare. La procedura si effettua sulla piattaforma Contracta.

La procedura negoziata si sviluppa nelle seguenti fasi:

a) la determinazione a contrarre, nel quale deve essere confermato, tramite una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo. Qualora si riscontri un interesse transfrontaliero certo, sarà necessario attivare una procedura ordinaria ed affidarsi ad una Stazione appaltante Qualificata o ad una Centrale di Committenza.

b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e **invitati su Contracta**, rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di **almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, per gli appalti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di

progettazione, di importo inferiore o pari a € 140.000,00 (salvo i servizi sociali e assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) e per lavori di importo inferiore o pari a € 150.000,00;

c) la determinazione di aggiudicazione, che costituisce l'atto di individuazione dell'affidatario;

d) la stipula del contratto, che avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata non autenticata, da registrare in caso d'uso;

e) le comunicazioni agli interessati ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice.

L'avviso relativo all'indagine di mercato deve essere pubblicato, **per un periodo minimo di quindici giorni** (salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni), sul profilo della Comunità, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "bandi e contratti", nonché sui portali Contracta e Sicopat.

L'avviso deve indicare:

- il valore dell'affidamento; - gli elementi essenziali del contratto; - i requisiti di idoneità professionale; - i requisiti minimi di qualificazione; - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura; - i criteri di selezione degli operatori economici invitati.

Art. 17 Anomalia dell'offerta

Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Questo caso riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Pertanto, la Comunità indicherà, negli atti di gara, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

Art. 18 Criteri di aggiudicazione

Le procedure negoziate sotto soglia possono essere aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del Codice.

- a) I contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e) gli affidamenti di appalto integrato;
- f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;
- g) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Art. 19 Commissione giudicatrice

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla Commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente.

La Commissione giudicatrice è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, scelti fra esperti iscritti all'Albo istituito dalla Provincia di cui all'art. 21 della L.P. 2/2016 e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

L'individuazione dei membri può essere anche effettuata su proposta del RUP.

I costi conseguenti alla nomina dei membri della commissione, interni o esterni, è interamente a carico della Comunità.

Al fine di contenere le spese relative al ricorso a membri esterni, la Comunità mette a disposizione preferibilmente i propri dipendenti, laddove possibile, assicurando l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 21 della L.P. 2/2016 del maggior numero possibile di propri dipendenti.

Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, a eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici, da indicare nella lettera d'invito.

Art. 20 Verifica dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico, nel corso della procedura, **è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario**, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 21 Termine di conclusione della procedura negoziata

La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro quattro mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed entro tre mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta e non possono essere sospesi in pendenza di contenzioso sulla procedura, se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi.

Art. 22 Disposizioni finali

Il presente atto di indirizzo non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in house providing e per i contratti gestiti da stazioni appaltanti qualificate, delegate dalla Comunità a svolgere procedure sopra soglia.

Si intendono richiamate e formano parte integrante e sostanziale del presente atto, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

Del presente provvedimento sarà assicurata la pubblicità mediante pubblicazione nel sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il presente atto di indirizzo entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Lavarone,

Il Presidente
Isacco Corradi